

Enti a rischio segnalazione alla Corte conti

A rischio di segnalazione alla Corte dei conti molte amministrazioni pubbliche, per gli adempimenti legati alla trasparenza degli appalti, previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, da rispettare entro il 31 gennaio.

Il sistema di comunicazione escogitato dall'Autorità di vigilanza per i contratti e gli appalti pubblici, allo scopo di attuare la disposizione rischia di creare un cortocircuito amministrativo, confermando la gestione di stampo eccessivamente burocratico della normativa sulla trasparenza.

L'articolo 1, comma 32, della legge «anticorruzione», prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni riguardanti gli appalti gestiti l'anno precedente debbano essere «pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici».

Tali informazioni sono da trasmettere in formato digitale all'Avcp, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. La norma attribuisce all'Avcp il compito di individuare con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

Il problema consiste proprio nella circostanza che le modalità individuate dall'Avcp stanno mettendo in difficoltà gli enti. In primo luogo, infatti, l'Avcp ha stabilito che lo standard di trasmissione in formato aperto debba essere solo il formato «.xml», decisione oggettivamente non conforme alla logica del formato aperto, che deve consentire, semmai, l'esportazione e l'elaborazione di veri e propri contenuti di testo (formato «.csv»).

Appare, per altro, evidente che la scelta dell'Avcp sia fondata sulla circostanza che essa utilizza un applicativo/database proprio, sicché impone alle amministrazioni un formato e una struttura di dati da trasmettere fissa, allo scopo di poter facilmente svolgere il proprio compito, ma obbligando le amministrazioni a fare i salti mortali per

comunicare i dati nel formato richiesto.

Anche perché la struttura dei dati richiesta dall'Avcp risulta parzialmente difforme dai dati previsti sempre dal citato articolo 1, comma 32, della legge anticorruzione, come confermato dalla tabella inerente gli obblighi di pubblicazione approvata dalla Civit. I dati da pubblicare per ciascun appalto sono: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Parrebbe naturale che una tabella riassuntiva accorpasse i medesimi elementi del database.

Invece, l'Avcp richiede dati non indicati espressamente né dalla legge, né dalla Civit, come codice fiscale, identificativo fiscale estero, ragione sociale e ruolo di ciascun membro di raggruppamento partecipante alla procedura di selezione e di ogni partecipante singolo, e, inoltre, l'inizio della prestazione. Tali dati, inesistenti nella struttura normativa, mettono in estrema difficoltà le amministrazioni, che hanno utilizzato applicativi o fogli di calcolo basati sul database indicato dalla norma, con strutture organizzate in modo diverso dall'applicativo adottato dalla Civit.

Poiché la trasmissione dei dati, che tuttavia le amministrazioni hanno raccolto e pubblicato, esattamente secondo l'ordine e la struttura indicata dalla Civit implica mancata comunicazione, la Civit dovrà applicare l'ultima parte dell'articolo 1, comma 32, della legge anticorruzione, ai sensi della quale «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto».

Non solo: ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del dlgs 163/2006 l'Avcp può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822.

Luigi Oliveri

ItaliaOggi **ENTI LOCALI** 24 gennaio 2014 - 39

Appalti, slitta la centrale unica
L'obbligo per i piccoli comuni si applicherà dal 2012

Enti locali: le nuove norme della Corte conti

Il tema è l'innovazione tecnologica del settore

Peccellenza nell'informazione
ottobre 2014

ulteriore omaggio